

Decreto Prot. n. 54641 del 03/04/2018
Repertorio n. 98/2018

Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregati area dell'Ingegneria Industriale.

Allegati:

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- VISTO che l'art. 33, comma 4, del citato Statuto, prevede che il Consiglio di Corso di Studio è costituito da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- VISTA la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento del numero complessivo dei componenti;
- VISTO il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;
- VISTO che sensi dell'art. 107, comma 1, lett. b) del citato Regolamento, riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce nella composizione elettiva del predetto organo rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei docenti afferenti al corso;
- VISTA la circolare prot. n. 124428 del 01/09/2017, contenente chiarimenti per la prima applicazione del nuovo Regolamento Elettorale;
- CONSIDERATO l'indeterminatezza del numero di preferenze che l'elettore può esprimere per l'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio di Corso di Studio, in analogia a quanto disposto per il Consiglio di Dipartimento (art. 34, comma 4, Regolamento Elettorale) e per prassi consolidata, ogni elettore potrà esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere;

Pag. 1 a 5

- VISTO che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione n. 126 del 06/06/2016 è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregati area Ingegneria Industriale, per il biennio 2016/2018;
- VISTO il D.R. n° 944 del 20/12/2017 con il quale è stata disposta l'aggregazione dipartimentale, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2018, del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e del Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente;
- VISTO il D.R. n° 74 del 01/02/2018 con il quale il dipartimento assume la denominazione di Dipartimento di Ingegneria;
- CONSIDERATO che i corsi di studio afferenti al Consiglio di Corso di Studio Aggregati area Ingegneria Industriale, afferiscono al Dipartimento di Ingegneria;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 108 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;
- VISTA la nota prot. n. 50215 del 22/03/2018 con la quale si comunica che il Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nella seduta del 06/03/2018, ha accolto la proposta dei Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di fissare per i giorni 16 e 17 maggio 2018 le date per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno ai Consiglio di Corso di Studio e dei Consigli di Dipartimento;
- VISTA la e-mail del 27/03/2018 dell'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo, con la quale, al fine di assicurare il rispetto della previsione normativa di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 120/95, precisa, con riferimento all'art. 107 del Regolamento Elettorale, che il 15% della rappresentanza studentesca in seno ai CCdS deve essere calcolato con riferimento all'intero Organo, compresi gli studenti, e considerando i docenti formalmente afferenti al corso.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione di n. 6 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati area dell'Ingegneria Industriale, per il biennio 2018/2020.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione Il gestore tecnico dell'elezione sarà nominato con successivo provvedimento.

Il gestore tecnico seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio Competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di ingegneria, con sede in Aversa, alla via Roma n. 29.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studi;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione dispone la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni individuali di ciascun candidato. Le liste possono prevedere un numero di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità e al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:15), entro le ore 12:00 del 20/04/2018. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su supporto magnetico.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto. Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre la firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria, dal 23/04/2018 al 27/04/2018, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio. Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Il presentatore della lista può individuare (entro la data prevista per le votazioni), tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento di Ingegneria.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Ingegneria.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle predette liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro due giorni dalla segnalazione.

Art. 6 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal prof. Antonio Viviani, che la presiede, il prof. Sergio Nardini e il prof. Luciano Blasi

Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo il giorno 16 maggio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e il giorno 17 maggio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di ingegneria, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di 2 preferenze all'interno della medesima lista.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 8 - Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento Elettorale.

Art. 9 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 11 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Ingegneria e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

F.to
Il Direttore del Dipartimento
prof. Furio Cascetta